

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1055)	207
PRESIDENTE	207, 209, 210, 211, 212, 213, 214
BASLINI	209
COCCIA	212, 213, 214
DI NARDO	210, 211, 212, 213
LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	208, 209, 210 212, 213, 214
LOSPINOSO SEVERINI	212
MICHELI PIETRO	209, 210, 211, 212, 213
MUSOTTO	208, 211
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	208, 211, 213, 214
TERRANOVA	211
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	214

La seduta comincia alle 10,30.

RIELA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Arena ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Arena ed altri: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 7 dicembre scorso era stata svolta e conclusa la discussione sulle linee generali, durante la quale erano stati preannunciati degli emendamenti. Era stato poi chiesto di rinviare la discussione al fine di trovare un accordo circa la formulazione di tali emendamenti tendenti ad allargare la portata del provvedimento in questione. Il Governo aveva poi espresso il suo parere favorevole all'approvazione del testo trasmesso dal Senato e quindi contrario all'introduzione di emendamenti tendenti ad allargare il contenuto della proposta.

Prego il relatore di dirci se si siano avuti eventuali sviluppi in sede informale.

LA LOGGIA, *Relatore*. L'argomento del dibattito è scaturito dalla interpretazione degli articoli 1 e 2 della proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato. Ci si è subito

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1973

chiesto se non fosse opportuno prevedere un allargamento nei confronti di coloro che fossero risultati idonei nei precedenti concorsi per la nomina a notaio. A tale proposito i colleghi Giomo e Baslini avevano preannunciato un emendamento.

Su questa questione ci sono stati incontri e contatti e su richiesta del Ministero è stato anche sollecitato il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei notai. Credo che tale parere sia stato espresso in senso parzialmente favorevole all'emendamento, che io stesso presenterò, tendente ad uniformare le condizioni di tutti gli idonei dei concorsi svoltisi successivamente alla legge 1° febbraio 1958, n. 1845, la quale a suo tempo aveva disposto la nomina a notaio di coloro che erano risultati idonei nei concorsi banditi fino a quella data.

La norma che si propone equiparerebbe a quegli idonei gli idonei dei concorsi banditi in epoca posteriore, con esclusione di coloro che abbiano superato i limiti di età e che non siano in possesso dei requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notai. Si prescrive altresì il compimento di un certo periodo di coadiutorato.

Si prevede inoltre, in relazione ad alcune osservazioni che riguardavano la disponibilità di posti, che gli idonei siano iscritti in una graduatoria tenendo conto del voto da ciascuno riportato nell'esame di concorso, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti previsti dalla legge. Tale graduatoria viene approvata dal Ministro di grazia e giustizia e l'assegnazione è fatta tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.

L'emendamento, elaborato dopo una serie di contatti, credo risponda sufficientemente all'esigenza di evitare che la proposta di legge in esame possa incorrere in censure di incostituzionalità per disparità di trattamento.

Gli articoli 1 e 2 del testo pervenuto dal Senato non dovrebbero subire modificazioni perché prevedono semplicemente un'anticipata applicazione della facoltà del ministro di grazia e giustizia di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà,

sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

Tale articolo, a mio avviso, andrebbe modificato nel senso di prevedere la facoltà del ministro di grazia e giustizia, all'atto dell'approvazione della graduatoria, di aumentare sino al dieci per cento, anziché al dodici, il numero dei posti messi a concorso. Detta modifica potrebbe accompagnarsi ad una diversa strutturazione delle norme transitorie. Mi astengo, comunque, dal presentare un emendamento in tal senso.

LA LOGGIA, Relatore. Io suggerirei di rispettare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Quando fa comodo, si vuole rispettare l'autorevolezza del Senato; quando, invece, non fa comodo, si dice che il testo del Senato deve essere emendato. Perché non riprodurre, nel nostro caso, la norma applicabile alle altre categorie di personale?

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'articolo 1?

LA LOGGIA, Relatore. Sono d'accordo.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Condivido l'opinione del relatore.

MUSOTTO. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato in precedenza lettura. *(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dal precedente articolo.

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1973

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati e secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

LA LOGGIA, Relatore. La norma in questione è necessaria in quanto, se essa non venisse inserita nel provvedimento, la facoltà attribuita al ministro dall'articolo 1 potrebbe intendersi riferita esclusivamente ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

MICHELI PIETRO. È esatto. Se si vuol far rientrare nel provvedimento anche l'ultimo concorso, bisogna fare una norma speciale.

MUSOTTO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Baslini e Giomo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 3.

I dichiarati idonei nei concorsi per esami per la nomina a notaio espletati in epoca successiva al 1° dicembre 1952; che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno complessivi ventiquattro mesi, le funzioni di coadiutore notaio, a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di legge sono, a loro domanda, nominati notai con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, nelle sedi vacanti e secondo la graduatoria di cui al terzo comma.

Le domande dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina sarà formata tenendo conto del voto da ciascuno riportato nell'esame di concorso, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi e verrà pubblicata, unitamente all'elenco delle sedi da assegnare, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.

BASLINI. A seguito delle dichiarazioni rese dal relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Revelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 3.

Gli idonei a seguito dei concorsi notarili banditi successivamente alla legge 1° dicembre 1952, n. 1845, in deroga all'articolo 6, primo comma, del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, sono nominati notai, con apposita graduatoria, nei limiti di cui all'articolo 1 della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 2.

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 3.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente a quello di cui al precedente articolo 2, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purché non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

LA LOGGIA, *Relatore*. Lo dò per svolto.

PRESIDENTE. Riguardo alla graduatoria, debbo osservare che quando ero ministro di grazia e giustizia mi sono sempre sentito vincolato ad una certa normativa relativa ai trasferimenti, i quali — proprio in base a questa normativa — sono sempre avvenuti con criteri di automaticità. Non si sono mai verificati interventi preferenziali. Con questo emendamento si tendono ad introdurre altri elementi...

LA LOGGIA, *Relatore*. ...previsti dalle leggi che regolano la materia.

PRESIDENTE. A mio avviso il Governo dovrebbe cercare di sapere qual è il rapporto esistente tra il voto e la graduatoria. Altrimenti si rischia di rientrare in quella discrezionalità che non è bene resti in questo caso.

MICHELI PIETRO. Anche io condivido le preoccupazioni espresse dal Presidente. In effetti il criterio prevalente per la graduatoria dovrebbe essere quello del voto rispetto a quello dell'esercizio dei coadiutorato. Difatti si tratta di idonei i quali nei concorsi per esami hanno raggiunto il voto minimo; quindi, molto probabilmente, il voto realizzato dai singoli idonei rappresenta il minimo per essere ammessi. Poiché, cioè, il voto riportato

dai candidati si aggira quasi sempre attorno allo stesso punteggio, a parità di voti dovrebbe prevalere il periodo di coadiutorato effettivamente svolto.

LA LOGGIA, *Relatore*. Udite le osservazioni del Presidente e dell'onorevole Pietro Micheli, modifico il mio articolo aggiuntivo nel senso di inserire, al penultimo capoverso, dopo le parole: « riportato nell'esame di concorso », le parole: « e, a parità di voto ». In tal modo si superano anche le difficoltà prospettate dall'onorevole Pietro Micheli.

MICHELI PIETRO. Io sono favorevole all'articolo aggiuntivo La Loggia, però vorrei far presente alla Commissione che, a seguito dell'eventuale approvazione di tale articolo aggiuntivo, diventerebbero notai tutti coloro che sono stati dichiarati idonei dal 1952 ad oggi, con la conseguente eliminazione di un certo tipo di coadiutorato. Ciò è opportuno: ma per evitare che in futuro si riproduca tale situazione io propongo, attraverso un articolo aggiuntivo, che gli idonei dei concorsi notarili per esame che non abbiano conseguito la nomina a notaio siano considerati candidati notai agli effetti della loro eventuali nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza, ma che le funzioni di coadiutore non possano essere esercitate per più di un quinquennio da coloro che siano dichiarati idonei nei prossimi concorsi. Solo se la Commissione è favorevole a tale proposta io posso a mia volta esprimere voto favorevole nei confronti dell'articolo aggiuntivo La Loggia.

di NARDO. Dichiaro a nome del mio gruppo, e malgrado le perplessità espresse dal Presidente (che noi condividiamo in pieno), che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame perché esso sana una ingiustizia che si è verificata a causa del comportamento del Governo che nulla ha fatto affinché i concorsi notarili si svolgessero con maggiore celerità.

Le mie osservazioni non sono solo di specie — come abilmente cerca di considerarle l'onorevole La Loggia — ma anche di genere; tuttavia esse non ci consentono di votare contro il provvedimento perché non vogliamo che del torto del Governo abbiano a pagare le spese alcuni cittadini che ne sono stati l'ingiustificato bersaglio.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione di voto si riferisce quindi a tutta la proposta di legge, non al solo articolo aggiuntivo La Loggia.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1973

DI NARDO. È esatto, signor Presidente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo deve ribadire, nei confronti di questo provvedimento, la posizione assunta sia nell'altro ramo del Parlamento, sia in questo.

Quando venne presentata la proposta di legge dei senatori Arèna ed altri il Governo fu favorevole all'introduzione della norma che conferiva al ministro di grazia e giustizia la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso; ma onde conservare al provvedimento quella genericità ed astrattezza che è tipica di ogni norma, propose che la misura massima entro la quale il ministro poteva esercitare tale facoltà — in analogia con quanto accade presso le altre amministrazioni dello Stato fosse del dieci per cento e non del dodici. Siccome, però, con tale aliquota si sarebbero « ripescati » soltanto venti idonei sui ventitré del concorso bandito nel 1970, accettammo la proposta (anche se non ne eravamo entusiasti) di portare l'aliquota al dodici per cento.

In realtà il Governo avrebbe preferito una aliquota fissa per non dare il sospetto che si stesse facendo una legge particolare.

In questa sede, per una forma di analogia che è stata invocata, si vuole addirittura estendere tale beneficio ai concorsi espletati dal 1952 ad oggi. Il Governo non può accedere a tale posizione per due ordini di motivi. Il primo è dato dal fatto che anche in questo caso non si tratterebbe più di norme generalizzate e astratte, ma di norme particolari (e al riguardo debbo informare la Commissione che dal 12 febbraio 1952 al 1° aprile 1968 gli idonei dei vari concorsi sono stati 118; 60 di essi hanno successivamente ottenuto la nomina a notaio partecipando a regolari concorsi mentre gli altri o non hanno preso parte ai successivi concorsi o vi hanno partecipato con esito negativo: questi ultimi non sembrano al Governo, allo stato attuale delle cose, meritevoli del trattamento proposto). Il secondo è dato dal fatto che, per quanto si dichiara che ci sono una quantità di posti disponibili — per cui un provvedimento sarebbe molto opportuno al fine di coprire le vacanze esistenti — attualmente i posti disponibili sono 423, dei quali duecento assorbiti dal concorso bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1970, ai quali potrebbero, se la proposta di legge fosse approvata senza modifiche, aggiungersi i ventitré posti di cui ci stiamo occupando nella seduta odierna; mentre i rimanenti duecento dovreb-

bero essere coperti con il concorso bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1972, attualmente in fase di espletamento. Il Ministero ha sempre provveduto con sollecitudine ad indire i concorsi necessari, quindi io non capisco le motivazioni addotte dall'onorevole di Nardo a sostegno del suo atteggiamento negativo...

DI NARDO. Il nostro voto sarà favorevole, non contrario! Noi criticiamo la durata dei concorsi!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo ora far presente che i posti dovrebbero essere interamente coperti dalle risultanze di questi corsi. A tale riguardo, però, è necessario tenere presente che, nel frattempo, molti posti saranno resi vacanti da coloro che raggiungeranno i limiti di età (esattamente 48 per il prossimo biennio 1973-1974) e da coloro che, per cause naturali, non cesseranno di far parte del notariato. Per queste ragioni, quindi, seppure a malincuore, esprimo il parere contrario del Governo all'articolo aggiuntivo La Loggia.

MICHELI PIETRO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

MUSOTTO. Dichiaro che mi asterrò anch'io dalla votazione dell'articolo aggiuntivo La Loggia.

TERRANOVA. Desidero dichiarare la mia astensione dal voto sull'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Revelli va considerando ritirato, perdurando l'assenza del presentatore. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore La Loggia, non accettato dal Governo, che, in seguito alla modifica introdotta dallo stesso presentatore, risulta così formulato:

ART. 3.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente a quello di cui al precedente articolo 2, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le fun-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1973

zioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purché non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parità di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ».

(È approvato).

L'onorevole Micheli Pietro ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale

nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.

Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità ».

MICHELI PIETRO. Approvando l'articolo 3 noi abbiamo sanato una situazione patologica: a mio avviso, quindi, è necessario operare in modo che questa non debba poi riproporsi nel futuro. Il mio articolo aggiuntivo, in particolare, tende a superare una contraddizione che non può essere giustificata sul piano logico e legislativo. Nel caso in cui esso fosse approvato, a mio giudizio dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 1 del provvedimento, attenendo appunto alla struttura futura del sistema.

PRESIDENTE. La numerazione dell'articolo sarà definita in sede di coordinamento formale.

DI NARDO. — Noi voteremo contro l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro, poiché siamo del parere che in questo settore non si possa procedere tramite « leggine » frammentarie, ma sia necessario attribuire precedenza assoluta all'esame dell'intero ordinamento.

LOSPINOSO SEVERINI. Condivido il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dal collega Pietro Micheli, la cui preoccupazione è del tutto legittima: dobbiamo evitare che nel futuro si verifichino situazioni analoghe a quella che abbiamo sanato con l'approvazione dell'articolo 3. Sono anche d'accordo con i colleghi che fanno rientrare questo problema nel più ampio contesto di una riforma generale dell'ordinamento; però sono del parere che, in attesa di questa ristrutturazione, sia indispensabile adottare delle misure cautelative.

COCCIA. Il nostro gruppo, dichiarando la propria astensione, esprime l'avviso che l'argomento in esame possa essere considerato in maniera più adeguata in sede di riforma generale del sistema.

LA LOGGIA, *Relatore*. La norma aggiuntiva presentata dall'onorevole Pietro Micheli anticipa in pratica le disposizioni del nuovo ordinamento, nella discussione del quale po-

trà trovare sede più opportuna l'esame delle norme relative alla sostituzione dei notai assenti o impediti. Cioè, si tratta di una materia che dovrebbe essere esaminata in sede di elaborazione dell'ordinamento notarile, proprio in rapporto alla formazione delle norme attinenti alla sostituzione dei notai assenti o impediti. L'istituto del coadiutorato dovrebbe essere soppresso, ed al suo posto essere previsto l'istituto della sostituzione da parte di un notaio esercente: ciò rientrerebbe, tra l'altro, nella sistematica dell'ordinamento che abbiamo delineato nella precedente legislatura, in cui era previsto che si desse possibilità di esercizio professionale ai notai che avrebbero diritto all'integrazione.

Pertanto non posso accettare in questa sede l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro.

PRESIDENTE. Effettivamente, questa norma è limitata. Personalmente dico all'onorevole Pietro Micheli che ammiro la sua fatica, ma che egli pecca di ingenuità se crede che questa norma verrà rispettata. Nel mondo politico e sociale ogni cosa che facciamo ha una reazione a catena, dal momento che esiste il sistema delle « leggine ».

MICHELI PIETRO. A me sembra che l'articolo aggiuntivo da me proposto rappresenti l'elemento moralizzatore di questa proposta di legge sulla quale, ripeto, ho molte perplessità. Comunque ritengo necessario tentare di correggere le storture che si riscontrano in provvedimenti che stanno per essere approvati.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, ma penso ugualmente che la norma che stiamo esaminando, una volta approvata, potrà essere modificata.

LA LOGGIA, Relatore. Come ho già preannunciato, sono contrario all'articolo aggiuntivo Micheli Pietro.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi sembrano pertinenti le osservazioni fatte dal relatore circa l'inopportunità di inserire la norma in questione nella proposta di legge che stiamo discutendo.

Se dovesse essere approvato l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro, esso entrerebbe in funzione cinque anni dopo tale approvazione; e a questo riguardo desidero osservare che esiste di fronte al Parlamento un disegno di

legge governativo tendente a disciplinare tutto l'ordinamento notarile. Potrebbe essere quella la sede più idonea per discutere dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pietro Micheli. Per questo motivo il Governo esprime parere negativo.

COCCIA. Ripeto che il gruppo comunista si asterrà dal votare l'emendamento Micheli Pietro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro, del quale ho già dato lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5.

Al notaio assente, che sia stato eletto deputato o senatore della Repubblica, può essere, per la durata del mandato parlamentare, nominato un coadiutore temporaneo dall'autorità competente a concedere il permesso di assenza anche tra i notai esercenti in uno dei distretti del territorio nazionale.

LA LOGGIA, Relatore. Tale articolo aggiuntivo è di semplice illustrazione. In tutti i casi di acquisizione di mandato parlamentare sono previste particolari norme che consentono di continuare a svolgere l'attività esercitata precedente a tale elezione. Attualmente i notai debbono cercare un sostituto durante il periodo della loro attività parlamentare, nel distretto di origine. Il mio articolo aggiuntivo tende ad introdurre la possibilità, per questi notai, di cercare il loro sostituto anche in altri distretti del territorio nazionale.

DI NARDO. A me sembra che questo articolo aggiuntivo non sia pertinente al contenuto del provvedimento che stiamo esaminando. Prego l'onorevole La Loggia di non insistere su di esso.

MICHELI PIETRO. Nella mia duplice qualità di notaio e di parlamentare desidero dichiarare che questo articolo aggiuntivo non trova giustificazione. Inoltre potrebbe far scaturire altre perplessità circa questa « legge fotografica ». Prego quindi il relatore di volerlo ritirare.

COCCIA. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni dell'onorevole Pietro Micheli e invita pertanto il relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Con questo articolo aggiuntivo si potrebbe facilmente risalire alle persone interessate. Ma poiché conosco queste persone desidero precisare che non c'è da parte loro nessuna pressione affinché la norma in questione venga adottata. Lo stesso onorevole Pietro Micheli lo ha confermato poco fa.

Prescindendo da questi motivi di opportunità, il Governo rileva che il notaio, per disposizioni di legge, non può prestare la sua attività fuori del territorio del distretto in cui ha la sua sede, ed è tenuto a frequentare personalmente il suo studio per assicurarne il funzionamento regolare e continuo.

La nomina a coadiutore di un notaio appartenente ad un distretto diverso da quello del notaio coadiuvato arrecherebbe un grave turbamento al funzionamento dell'attività notarile e costituirebbe un precedente facilmente invocabile anche per i casi in cui il titolare non sia un parlamentare.

È per questi motivi che il Governo esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo La Loggia.

LA LOGGIA, Relatore. Siccome dobbiamo confidare che fra qualche tempo esamineremo la riforma generale del notariato, questa materia credo debba essere in quella sede opportunamente esaminata. Ritiro pertanto l'articolo aggiuntivo da me presentato.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori ARENA ed altri:
« Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (1055):

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	4

Ha dichiarato di astenersi: 1 deputato.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Baslini, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Dell'Andro, di Nardo, La Loggia, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riccio Pietro, Rie-la, Sabbatini, Vaghi Rosalia.

Si è astenuto:

Terranova.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
